



# Consiglio delle Autonomie Locali Consorzio dei Comuni Trentini

Portale a servizio dei Comuni e delle Autonomie Locali

## Newsletter Servizio Privacy 12/2009 dello 06.11.2009

### **Nota integrativa al parere dello sportello Privacy su "Previsione della possibilità della sola visione e non anche della estrazione di copia degli atti dei procedimenti di adozione degli strumenti urbanistici".**

Si fa seguito alla nota n. 11/2009 del 9 ottobre 2009 dello sportello Privacy per fornire i chiarimenti richiesti da parte di alcune amministrazioni comunali in merito alla possibilità di rilasciare copia degli elaborati relativi al piano regolatore generale (e/o sue varianti) nel periodo di deposito dello stesso successivo all'adozione.

La normativa provinciale, a memoria degli articoli 31 e ss. della legge provinciale 4 marzo 2008 n. 1 e, in via transitoria, l'148 commi 4 e 5 della medesima, espressamente dispone l'obbligo di un periodo di deposito a libera visione del pubblico del piano regolatore generale in tutti i suoi elementi e della relativa delibera di adozione al fine di permettere la presentazione di osservazioni nel pubblico interesse e di rendere effettiva la partecipazione di chiunque vi abbia interesse alla formazione degli strumenti di pianificazione subordinata.

In tale panorama la sentenza della V sezione del Consiglio di Stato n. 4838 del 31 luglio 2009, definitivamente pronunciando su una vertenza relativa al diritto di accesso agli atti amministrativi del comune, ha escluso il diritto di estrazione di copia della documentazione relativa al piano regolatore generale nella fase di prima adozione in ragione della specialità della norma urbanistica che contempla unicamente il diritto degli interessati a "prendere visione" degli elaborati.

In altre parole si ritiene di leggere la sentenza come un richiamo all'assenza di un **diritto** per i cittadini di accesso nella forma del diritto di ottenere copia dei documenti amministrativi inerenti l'attività di pianificazione, il che equivale a ribadire che **non esiste un correlato dovere giuridico** dell'amministrazione fonte di responsabilità nel caso di rifiuto ovvero inerzia nel rilascio delle predette copie.

Pare inoltre opportuno chiarire in questa sede che è d'obbligo una distinzione tra la documentazione relativa agli atti preparatori all'adozione dello strumento urbanistico, per cui l'accesso è normalmente precluso, e la delibera di adozione del piano stesso (e sue varianti) completa dei relativi elaborati tecnici, per cui la sentenza in argomento ha limitato il diritto di accesso alla sola "visione".

Per quest'ultima fattispecie la normativa urbanistica impone l'osservanza del cosiddetto "regime di salvaguardia", in virtù del quale l'amministrazione è tenuta a sospendere ogni determinazione relativa ai titoli edilizi in contrasto con le disposizioni dei piani adottati. Ne deriva che le previsioni urbanistiche "più restrittive" introdotte dai piani e dalle varianti ai piani in prima adozione sono, seppur in via transitoria, operative.

In tale ottica la finalità della previsione urbanistica, che dispone il deposito del progetto di piano a libera visione del pubblico, va letta non solo nel senso di assicurare la partecipazione al procedimento di formazione del piano da parte di ogni soggetto interessato, ma anche di permettere alla collettività di venire a conoscenza delle nuove disposizioni normative.

Anche il Consiglio di Stato ha svolto delle considerazioni analoghe, laddove ha riconosciuto che, proprio perché i procedimenti di pianificazione generale tipicamente si rivolgono a destinatari non determinati e astrattamente illimitati, non può ammettersi per gli stessi un diritto di estrazione di copia "indiscriminato" che, attesa la potenziale moltitudine di richiedenti, potrebbe compromettere l'economicità, celerità ed efficacia dell'azione amministrativa.

In tale contesto l'affermazione della Corte assume particolare importanza in quanto, se è vero che il diritto di accesso nella forma dell'estrazione di copia per tale fattispecie di documentazione deve essere escluso ogni qualvolta possa pregiudicare il buon andamento della pubblica amministrazione, ragionando a contrario, pare potersi tranquillamente affermare che, in tutti gli altri casi, il comune può legittimamente rilasciare copia dei documenti a coloro che ne facciano richiesta.

In termini pratici si conclude ritenendo che il principio di diritto affermato dal Consiglio di Stato vada interpretato nel senso di escludere l'accesso agli atti nella forma della "estrazione di copia" relativamente alla documentazione del PRG (o sue varianti) adottato tutte le volte in cui tale richiesta, per la generalità dell'oggetto e la mancanza di una specifica motivazione, abbia l'effetto di congestionare o rendere eccessivamente gravoso l'operato della pubblica amministrazione volto a soddisfarla.

Nel rispetto dei presupposti di diritto sopraccitati, pertanto, rimane salva **la facoltà e non l'obbligo** del comune di rilasciare le copie degli elaborati - parte integrante della delibera di adozione del piano o della variante al piano regolatore generale - qualora ne venga fatta richiesta.

A questo proposito nulla vieta che siano predisposti criteri e indirizzi – nonché indicazioni sui costi di duplicazione - tesi a stabilire regole di metodo ai fini dell'esame e della predisposizione di copia degli atti richiesti.

Cordiali saluti.

Il Coordinatore  
dott. Gianni Festi